

DECRETO DEL DIRETTORE N. 564 DEL 17/10/2023

OGGETTO lavori di riduzione della vulnerabilità sismica (adeguamento sismico) con contestuale efficientamento energetico di un edificio dell'ATER Belluno di 12 alloggi erp in comune di Belluno, località Fiammoi, via Caduti del Lavoro nn. 35 e 37 - INT. ATER 24-MS- Edificio A2
CUP: G33E21000030001 – CIG: 9547718225

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
(art. 105 D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.)

IL DIRETTORE

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30/07/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore al dott. Alberto Pinto, dirigente dell'Area Amministrativa;

visto l'art.12 del vigente Statuto Aziendale, approvato con delibera n. 002 del 09/10/2018, che individua i poteri del Direttore;

visto l'art. 226 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 – nuovo Codice dei contratti pubblici – che prevede che le disposizioni di cui al previgente Decreto legislativo n. 50/2016 continuino ad applicarsi ai procedimenti in corso, ossia a quelli, come il presente, il cui avviso di indizione della gara è stato pubblicato antecedentemente alla data di acquisita efficacia del nuovo Codice, ossia prima del 1° luglio 2023;

Considerato che, con contratto d'appalto stipulato in data repertorio ATER n. 7912 del 13/06/2023, l'ATER Belluno ha affidato alla ditta BMR srl Costruzioni e Impianti con sede in - 35030 Veggiano (PD), via dell'Industria 11-11/a c.f./p.iva: 02654520283, i lavori in oggetto indicati nell'importo contrattuale di € 488.436,54 + IVA;

vista la comunicazione del 28/09/2023, acquisita al prot. ATER 5022/2023, con la quali il suddetto affidatario ha richiesto l'autorizzazione a subappaltare i seguenti lavori:

opere di scavo e fondazione - appartenenti alle categoria OG1 - alla ditta FUSER LUCIANO E FIGHERA MARIO S.N.C., con sede legale in ISTRANA (TV), VIA PIAVE, 88 Cap 31036 C.F. e P.IVA 04565420264 per un importo di € 45.000,00 di cui € 2.300,00 per gli oneri della sicurezza;

vista la comunicazione del 06/10/2023, acquisita al prot. ATER 5322/2023, con la quali il suddetto affidatario ha integrato la richiesta di autorizzazione a seguito dei rilievi evidenziati in fase di pre-istruttoria;

vista l'istruttoria del RUP dott. ing. Giovanni Rizzardi Soravia, redatta su apposito modello (PST04-Q) in atti, dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per il rilascio della presente autorizzazione, anche ai fini della non necessità delle verifiche antimafia di cui all'art. 83 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (importo < € 150.000,00) e di cui all'art. 1 comma 52

della legge 190/2012 (attività non esposta a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'elenco riportato all'art. 1 comma 53 della medesima Legge:)

vista la documentazione allegata alla comunicazione, che risulta completa anche ai fini dell'istruttoria del subappalto;

rilevato in particolare che:

- il subappaltatore ha prodotto, tramite l'affidatario, dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il PASSOE;
- il disciplinare di gara prevedeva la possibilità di subappaltare il 50 % delle opere oggetto di istanza di subappalto;
- l'affidatario ha indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare le suddette opere;

dato atto che, dovendo la Stazione Appaltante adottare - ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 - il provvedimento autorizzativo entro 30 giorni (ridotti a 15 nel caso di importi inferiori ad € 100.000,00=, come nel caso in esame) dalla relativa richiesta, pena l'attivazione del silenzio-assenso previsto allo stesso comma, l'autorizzazione di cui al presente provvedimento viene rilasciata sotto condizione risolutiva, con revoca immediata ed automatica del provvedimento qualora la fase di verifica dei requisiti dichiarati dal subappaltatore dovesse fornire esito negativo;

considerato che la responsabilità per la corretta esecuzione delle opere, per il rispetto del piano di sicurezza e per il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti in cantiere resta in ogni caso in capo all'Impresa affidataria;

visto l'art. 105 del previgente D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i. (D.Lgs. 56/2017 - D.L. 77/2021 convertito in legge n.108/2021) tuttora applicabile al contratto in esame, come in premessa evidenziato;

ciò premesso, visti gli atti d'ufficio

D E C R E T A

di autorizzare sotto condizione risolutiva come in premessa indicato, la ditta " BMR srl Costruzioni e Impianti con sede in - 35030 Veggiano (PD), via dell'Industria 11-11/a c.f./p.iva: 02654520283- appaltatrice dei lavori in oggetto ad affidare in subappalto l'esecuzione dei seguenti lavori:

- opere di scavo e fondazione - appartenenti alle categoria OG1 - alla ditta FUSER LUCIANO E FIGHERA MARIO S.N.C., con sede legale in ISTRANA (TV), VIA PIAVE, 88 Cap 31036 C.F. e P.IVA 04565420264 per un importo di € 45.000,00 di cui € 2.300,00 per gli oneri della sicurezza.

IL DIRETTORE
dott. Alberto Pinto

GRS/ID
